

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 15/7160/2014

OGGETTO: COMUNE DI GROSSO - VARIANTE VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Grosso con deliberazione C.C. n. 1 del 30 gennaio 2014, trasmesso alla Provincia in data 31 gennaio 2014 (pervenuto il 03/02/2014), ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);  
(Prat. 008/2014);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 30 gennaio 2014 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, si rende necessaria al fine di dare realizzazione alle opere di riassetto geomorfologico dell'impianto di *discarica controllata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi*, presente nel territorio comunale. Tali opere, comportano la copertura finale delle vasche (una volta esaurite) con i necessari riporti di profilatura e raccordo ai terreni circostanti, opportunamente rinaturalizzati con vegetazione arborea e arbustiva, in conformità al progetto approvato dalla Provincia di Torino con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26- 3635/2012 (Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e smi).

Nell'impianto di discarica, di proprietà della Società SIA Srl (Servizi Intercomunali per l'Ambiente) è conferito il rifiuto solido urbano dei 38 Comuni del bacino 17A e da cui, mediante apposita convenzione con la Società ASJA AMBIENTE, si produce energia da biogas.

L'impianto è costituito da tre vasche di discarica, di cui una esaurita e chiusa (Lotto 1) e le altre attualmente in gestione operativa (Lotto 2 e Lotto 3).

Oltre alla citata autorizzazione A.I.A., le modifiche al progetto definitivo della sistemazione della discarica sono stati oggetto di quattro successivi provvedimenti provinciali.

La "Relazione Illustrativa" evidenzia " ... Nello specifico, l'esigenza della Variante di Piano è legata

*esclusivamente al fatto che le opere di riassetto geomorfologico previste dall'AIA comportano l'utilizzo permanente di una vasta area adiacente alla discarica per l'accumulo della terra necessaria alla ricopertura delle vasche. Tale area, che, alla conclusione del ciclo gestionale dell'impianto, resterà integrata nel complessivo rimodellamento morfologico del sito, è attualmente classificata nel PRG come "agricola" e pertanto si rende opportuno attribuirle una nuova destinazione coerente con il suo effettivo utilizzo previsto nel progetto autorizzato dalla Provincia. ..."*

Il P.R.G. del Comune di Grosso classifica l'ambito attualmente occupato dalla discarica come Area "F" per servizi di interesse generale, mentre i terreni su cui dovrà avvenire l'ampliamento sono destinati ad Area "E" agricola produttiva.

La Variante estende all'area di riassetto geomorfologico la destinazione urbanistica prevista dal Piano vigente per la discarica esistente e contestualmente modifica la dicitura assegnata all'ambito da *area per servizi di interesse generale* ad impianto consortile per smaltimento rifiuti solidi. La variazione non modifica la fascia di rispetto di 100 m dall'impianto, in quanto, le zone oggetto di Variante non sono destinate ad ospitare nuove vasche di discarica.

La suddetta Variante, normativa e cartografica, modifica i seguenti atti:

- Tavola \*b' Uso del suolo (scala 1:5.000);
- Articolo 49 delle NTA;
- Tabella 90 delle Tabelle di Area;

La documentazione di Variante, precisa che l'intervento proposto non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA, né realizzazione di nuovi volumi o previsioni di nuovo impianto insediativo. Verifica, inoltre, che non vi siano modifiche comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali né ricadute relative ad aree vincolate né ad ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi.

Riporta una ampia disamina in merito alla compatibilità dell'intervento proposto con la pianificazione sovracomunale (PTR, PPR ed in particolare con il PTC2).

Per quanto attiene la conformità dell'intervento con le condizioni di rischio idrogeologico dell'area e con il Piano di Zonizzazione Acustica, tali aspetti sono già ampiamente stati valutati e confermati all'interno del procedimento di A.I.A.;

**dato atto** che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 1 del 30 gennaio 2014 di adozione della Variante n. 1 al P.R.G.C. vigente " ... contiene la ... *elencazione delle condizioni per cui ... la stessa ... è classificata come parziale ...*";

**dato atto** che, la Variante non è da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alla Deliberazione Giunta Regionale n 12-8931 del 9 giugno 2008 "D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" in quanto l'intervento proposto è stato oggetto di A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale);

**dato altresì atto**, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalle L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e L.R. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 1 del 30 gennaio 2014 di adozione della Variante al P.R.G.C. evidenzia l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per le motivazioni suddette;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013 in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'articolo 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**visti** gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, articolo 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Grosso con deliberazione C.C. n. 1 del 30 gennaio 2014, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che gli elaborati devono essere debitamente sottoscritti, oltre che dal Professionista incaricato, dal Sindaco o Assessore Delegato, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento;
  - b) con riferimento al titolo della deliberazione C.C. n. 1 del 30 gennaio 2014, di adozione del Progetto Preliminare di Variante, il quale recita "Modifica del P.R.G.C. non costituente Variante ai sensi dell'articolo 17 comma 7° L.R. 56/77. ..." si ricorda, che la "Variante Parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; occorre pertanto riportare correttamente fin dal titolo della deliberazione, la dicitura esatta, onde evitare riferimenti ad altre tipologie di modificazione del P.R.G.C., le quali seguono per la loro definizione iter differenti e soddisfano differenti requisiti (cfr: ad esempio - *comma 12, articolo 17, L.R. 56/77*);
  - c) con riferimento alla lettera che precede, si segnala, che la L.R. 56/77 è stata modificata dalle Leggi Regionali 3 del 25 marzo 2013 e 17 del 12 agosto 2013, modificando il corretto riferimento per classificare la Variante Parziale al P.R.G.C. è il quinto comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 anziché il settimo comma come riportato nella deliberazione di adozione della Variante in oggetto;
  - d) la più volte citata deliberazione di adozione del Progetto Preliminare di Variante, riporta **l'elencazione delle condizioni** per le quali la Variante è definita come "Parziale" come indicato al **comma 5** dell'articolo 17 L.R. 56/77, occorre, per maggiore chiarezza, integrare tale elencazione con i riferimenti alle *lettere a), b), c)* etc ... individuati dal richiamato comma. Quanto evidenziato in questo punto e al precedente, può essere riportato nell'atto amministrativo di approvazione della Variante;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, articolo 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Grosso la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 5 marzo 2014

Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora  
(F.to in originale)